

COMUNE DI VILLAGUARDIA
PROVINCIA DI COMO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

(approvato con delibera C. C. N. 58 DEL 28.4.78 – integrato con delibere C. C. N. 147 del 12.12.86 e G. M. N. 77 del 10.3.87 – modificato ed integrato C.C. N. 128 del 4.12.87 – modificato con delibera C.C. N. 41 del 14.6.88 – modificato con delibera C.C. N. 151 dell' 11.12.1989; modificato con delibera C. C. N. 53 dell' 23.06.1992, - modificato con delibera G. C. N. 66 del 20.07.1993. modificato con deliberazione C. C. N. 20 dell' 08.04.1994; modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 6 del 06.02.1998.

TITOLO I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DI DECESSI

Art . 1 – Denuncia dei casi di morte –

È fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività, di denunciare, entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita, all'Ufficio dello stato Civile, dichiarando esattamente l'ora in cui è **avvenuto** il decesso.

Art . 2 – Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici –

Una norma dell'art. 103 sub a) del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e del primo comma dell'art. 1 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D. P. R. **10.09.1990 n. 285**, i medici curanti e necroscopi devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, al Sindaco, indicando la malattia che, a loro giudizio, né è stata la causa.

La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso: a) su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di statistica; b) con modello rilasciato dal Comune come previsto dall'art. 141 del D. P. R. 9.7.1939 n. 1238.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Copia della scheda di morte deve essere inviata entro 30 gg. All' U. S. S. L. N. 10 con sede in Olgiate Comasco.

Qualora il deceduto fosse residente di una U. S. S. L. diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all' U. S. S. L. di residenza del deceduto.

Art . 3 – Denuncia di casi di morte all'autorità giudiziaria –

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art . 4 – Rinvenimento di resti mortali –

Nel caso di rivestimenti di parte di cadavere o anche di resti mortali o di ossa mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale.

Salvo diverse disposizioni dell'autorità Giudiziaria, l'U. S. S. L. incarica del materiale ricevuto il Medico necroscopo, comunicando i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e all'Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art . 5 – Visita del medico necroscopo -

Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopo, su incarico del Sindaco esegue gli accertamenti per accertare la morte e rilascia il certificato previsto dall'art. 141 del R. D. 9 luglio 1939 n. 1238.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dall'artt. 8, 9 e 10 del D. P. R. 21 ottobre 1975 n. 803.

A) Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del Regio Decreto 09.07.1939 N. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un medico nominato dall'unità sanitaria competente.

B) I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale che ha provveduto alla loro nomina e a lui riferiscono sull'espletamento del servizio anche in nomina e a lui riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione e per quanto previsto dall'art. 365 del Codice Civile.

C) Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato previsto dal citato articolo 141.

D) La visita del Medico Necroscopo deve essere effettuata non prima delle 15 ore del decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, e comunque non dopo le 30 ore.

Art . 6 – Casi di morte :

A) per malattia infettiva

B) per somministrazione di nuclidi radioattivi

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, il medico deve darne subito avviso all' Ufficiale Sanitario per i necessari provvedimenti di disinfezione.

A) Se tali malattie infettive sono comprese nell'apposito elenco del Ministero della Sanità, il Comune deve darne immediata l'U. S. S. L. dove è avvenuto il decesso.

B) Nel caso di morte di persone cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 D. P. R. 13. 02. 64 N. 185.

Art . 7 – Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura –

Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità alle norme previste dall'art. 141 del R. D. 9.07.1939 N. 1238.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane, contemplate dal precedente Art . 4.

Qualora sussistano i casi previsti dall'art. 3, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art . 8 – Nati morti e prodotti abortivi –

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R. D. 9.7.1939 n. 1238, si seguono le disposizioni stabilite negli artt. 1, 2, 3 e 5 del presente regolamento.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal Medico Necroscopo.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Art . 9 – Riscontro diagnostico -

Fatti salvi i poteri, in materia, dell'autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15.2.1961 n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o da un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura private quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico – scientifici.

Il **Coordinatore Sanitario** può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall' anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

I risultanti del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal medico necroscopo.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell' ente che lo a richiesto.

T I T O L O I I

PERIODO DI OSSERVAZIONE NORMALE

Art . 10 – Periodo di osservazione normale –

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo i quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere un durata non inferiore a 20 minuti primi fatte salve le disposizioni di cui alla legge 02.12.1975. e successive modifiche.

Art . 11 – Periodo di osservazione cautelativo –

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall' **art. 10**.

Art . 12 – Riduzione del periodo di osservazione –

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità od il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiederanno, su proposta del Medico Necroscopo, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art . 13-Posizione del corpo durante il periodo di osservazione –

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva – diffusiva, compreso nell'apposito elenco del Ministero della Sanità adottate speciali misure.

Art . 14 – Depositi di osservazione –

In un locale del cimitero, possibilmente distinto dalla camera mortuaria, si possono ricevere e tenere in osservazione, le salme persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via od in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Medico Necroscopo, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui alla art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185.

In mancanza le salme devono essere sorvegliate da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

TITOLO III

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 15 – Deposizione del cadavere nel feretro –

Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo, il cadavere, debitamente vestito od avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art 16 – Caratteristica della cassa –

Per la inumazione la salma deve chiusa in cassa di legno dolce, formata con tavole dello spessore non inferiore a cm. 2, e rispondente per tutte le altre caratteristiche a quanto prescritto dall'art. 75 del Regolamento approvato con D. P. R. 10.09.1990 n. 285.

Qualora la salma provenga da altro Comune, con distanza superiore a 25 km., la stessa deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo. Prima di procedere all'inumazione, si devono praticare alcuni fori nella cassa metallica, oppure si deve asportare il coperchio di metallo, per favorire la normale decomposizione del cadavere.

Sulla cassa sarà collocata una targa di piombo con l'indicazione del nome e cognome del defunto e dell'anno di morte.

TITOLO IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 17 – Trasporto delle salme –

Il trasporto delle salme è:

a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'Autorità Comunale, quando vengono richiesti servizi o trattenimenti speciali;

b) a carico del Comune in ogni altro caso;

c) è, altresì, comunque a carico del Comune il trasporto delle salme al luogo della cremazione, purché nell'ambito territoriale delle province di Como, Varese e Milano.

Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

Il Medico Necroscopo vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i procedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 18 – Caratteristiche dei carri per il trasporto –

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono interamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

Detti carri possono essere posti in servizio, da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal **Medico Necroscopo**, il quale deve controllare, almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

Un apposito registro del quale risulti questa dichiarazione di idoneità, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 19 – Trasporti con termini ridotti –

Il trasporto dei cadaveri prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del titolo II, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 20 – morti per infortuni o incidenti –

I morti per infortunio od altre cause negli stabilimenti o sulla strada o comunque giacenti su suolo pubblico, verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero o, in mancanza, alla camera mortuaria previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria. È demandata al custode la sorveglianza per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 21 - Precauzioni per i decessi a causa di malattie infettive –

quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive – diffusa comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Medico Necroscopo dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 22 – Trasporti con mezzi speciali –

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione **all'obitorio** od al cimitero, si esegue cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto previsti dall'art. 16, lettera a), del Regolamento di Polizia mortuaria D. P. R. 10.09.1990 n. 285.

Nei casi previsti dall'art. 16, lettera a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.

Nel caso di trasporto di cadavere da Comune ad altro Comune o all'estero, per il quale sia stato richiesto un trasporto con mezzi di terzi e sempreché essa venga effettuato con automezzi di cui al precedente art. 18, i comuni di partenza e di arrivo del trasporto, previo pagamento di un diritto fisso, la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.

Art. 23 – Orari dei trasporti funebri –

Il Sindaco disciplina l'orario di trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Art. 24 – Trasporto di salme in altro Comune –

Per il trasporto di salme in altro Comune od all'estero, dovranno essere osservate le norme previste dagli artt. 28, 29, 30 e 31 del D. P. R. 10.09.1990 n. 285.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 CC. Di formalina F. U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione, si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorso le 48 ore del decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non riapplicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 25 – Modalità per il trasporto fuori Comune –

Il trasporto della salma fuori Comune sarà fatto con carro apposito chiuso, partendo dal domicilio, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso si svolgano onoranze o cerimonie funebri, con accompagnamento di corteo.

I necrofori non potranno abbandonare la salma affinché non sarà presa in consegna dall'incaricato dell'accompagnamento.

Art . 26 – Autorizzazione per la sepoltura –

Il trasporto di salma da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato con decreto del Sindaco che dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare per onoranze.

L'incaricato del trasporto di un cadavere, fuori del Comune deve essere munito del predetto decreto di autorizzazione.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al **vet-tore durante il trasporto stesso.**

TITOLO V

CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

Art . 27 – Autorizzazione per la sepoltura –

L'autorizzazione per la sepoltura nel Cimitero è rilasciata a norma dell'art. 141 del Regio Decreto 09.07.1990, N. 1238, sull'ordinamento dello stato Civile, dell'Ufficiale dello stato Civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 4.

Art . 28 – Custodia dei documenti –

Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal Custode del Cimitero. Sugli stessi dovrà indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba o del loculo in cui è stato posto il cadavere.

Art . 29 – Ricevimento di salme e resti mortali –

Il custode del cimitero riceve:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune che siano nate o che abbiano avuto in vita la residenza nel Comune in qualsiasi periodo;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliare in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma eventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel Cimitero stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti nel concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento 21.10.1975, N. 803;
- e) i resti mortali delle persone sopraelencate;
- f) i cadaveri ed i resti dei coniugi o dei convenienti "more uxorio" e dei parenti in linea retta ed in linea collaterale fino al primo grado degli eventi diritto.

Art . 30 – Deposito provvisorio di salme o di resti mortali –

Nel caso di consegna al Cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode ne dispone a deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.

TITOLO VI

INUMAZIONI

Art . 31 –Sepulture –

Le sepulture possono essere a inumazione o a tumulazione .

Sono a inumazione le sepulture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del regolamento di polizia mortuaria 10.09.1990 n. 285.

Art . 32 – Caratteristiche del terreno per le inumazioni –

I campi destinati all'inumazione, all'aperto e al coperto devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

Art . 33 – Forma e classe dei campi –

I campi comuni per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.

Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Art . 34 – Disposizioni per le fosse nei campi comuni –

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere perimetrata con cordolo, senza apposizioni di lastre che la coprano.

Ogni fossa deve essere contraddistinta da una lapide semplice e costituita da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici, avente le dimensioni di cui all'art. 36 .

Sulla lapide potrà essere apposto un ritratto a smalto del defunto e le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno mese e giorno della morte.

Art . 35 – Scavo della fossa –

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art . 36 – Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti –

le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere **una profondità non** inferiore a metri 2, la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

L'eventuale lapide o monumento non dovrà avere altezza superiore a ml. 1 dal piano della lastra di base la quale a sua volta non dovrà avere l'altezza superiore a ml. 0,30 .

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

L'eventuale lapide o monumento non potrà avere altezza superiore a M. 1 dal piano della lastra di base la quale a sua volta non potrà avere altezza superiore M. 0.30

Art . 37 – Fosse per fanciulli –

Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2, nella parte più profonda una lunghezza media di metri 1, 50, una larghezza di metri 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.

I campi per l'inumazione dei fanciulli sono indicati con i numeri 001 – 002 – Ecc. nel piano di distribuzione del cimitero.

Art . 38 – Modalità di concessione –

Le inumazioni vengono accordate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento. La loro durata è fissata in anni dieci (non rimovibile) .

Art . 39 – Revoca e decadenza della sepoltura –

Le sepolture a inumazioni in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

Art . 40 – Caratteristica delle casse per l'inumazione –

Per la costruzione delle casse si richiamano le norme dell' art. 75 del regolamento di polizia mortuaria 10.09.1990 n. 285 e dell' art. 16 del presente regolamento.

Art . 41 – Norme riguardanti le sepolture e inumazione –

Nell'inumazione ogni feretro deve essere sepolto in fossa separata dalle altre.

Per le sepolture a inumazione private a pagamento, nel rispettivo campo, non è ammessa la prenotazione né la scelta dei posti, che verranno attribuiti in ordine progressivo, come espresso dal precedente art . 33 .

Non è comunque consentito il collocamento di monumenti e lastre che coprano un'estensione maggiore dei 2/3 della fossa.

I campi sono contornati da cordoli di pietra con il numero progressivo delle fosse.

Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo, previo pagamento della relativa tassa.

Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili.

Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e **lampade votive**.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte. Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà della Giunta Municipale, dietro domanda, di darne autorizzazione.

Art . 42 – Ornamento con fiori o piante –

Sulle sepolture private a inumazione, quanto sulle tombe dei campi comuni preesistenti, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché con le radici e coi rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10 . Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio, all'altezza prescritta.

Qualora ci fosse inadempienza il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento, recapitando il costo dei lavori agli eventi causa.

È consentita pure la posa di cordoni e delimitazione del posto.

I campi comuni di nuova creazione (e quindi le relative tombe) saranno adornati in modo uniforme e possibilmente integrato, secondo un progetto attrattivo proposto di volta in volta dall'assessorato all'Urbanistica di concerto con l'Ufficio Tecnico, approvato dal Consiglio Comunale, nel rispetto sia del criterio estetico che della semplicità.

Art . 43 – Scadenza della concessione – Recupero materiali –

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.

È facoltà dell'Amministrazione comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra parte degli eventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e dalla loro importanza artistica.

Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.

I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio comunale prima della scadenza stessa.

TITOLO VII

TUMULAZIONI

Art. 44 – Sepolture a tumulazione –

Nelle tumulazioni ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchie separate.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti .

Ogni loculo deve avere uno spazio libero per il diretto accesso al feretro.

Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore al ventennio, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa (vedasi tabella – All . A.) .

Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

Art. 45 – Tipi e durata delle concessioni –

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

a) aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia) . la durata della concessione è fissata in anni 99.

b) posti a terra per tombe individuali in muratura. La durata della concessione è fissata in anni 30;

c) colombari o loculi individuali . La durata della concessione è fissata in anni 20;

d) nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 20;

e) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato. La durata della concessione è fissata in anni 30 .

Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, devono essere conformi a quelle previste per i colombari comunali.

Art. 45 bis – Opzioni alle concessioni perpetue –

1) E' concesso, in caso di richiesta e previa rinuncia di quella precedente perpetua, determinare nuova concessione di anni 40, nei seguenti casi :

a) mantenendo lo stesso posizionamento il concessionario dopo aver accettato il punto 1) del presente articolo, può chiedere la posa di un doppio cassone previo pagamento dello stesso e della nuova concessione .

b) Qualora l'Amministrazione Comunale in forza di un programma di ricomposizione dei campi o di riallineamento delle file, chieda al concessionario la possibilità dello spostamento della tomba oggetto di concessione perpetua, offre la posa gratuita di un doppio cassone, chiedendo in contropartita l'accettazione del punto 1) del presente articolo.

c) È concesso, nei casi di diritto perpetuo e superati gli anni 30 della sepoltura chiedere la tumulazione di altro familiare.

I costi di estumulazione di ricomposizione dei resti in apposite cassette – ossario della prima salma sono a carico del concessionario.

In questo caso non è concessa la posa di doppio cassone.

L'art. 29 del presente Regolamento disciplina nei casi sopracitati gli eventi diritto di sepoltura per grado di parentela.

Nei casi a) e b) il concessionario è tenuto al pagamento di una somma corrispondente al periodo che intercorre tra la prima concessione e l'occupazione del secondo posto.

Art. 45 -ter

Qualora, per qualsiasi motivo, il concessionario rinunciasse prima della scadenza naturale ai posti o al posto assegnato, quest'ultimo non potrà vantare alcun diritto di restituzione proporzionale al non uso.

Il loculo – celletta ossario / cineraria – posto a terra rientrerà a disposizione del Comune per nuova assegnazione.

Art. 46 -Atto di modalità di concessione – Modalità di attribuzione del posto -

La concessione di sepolture a tumulazione possono essere concordate a persone, comunità ad enti, secondo la disponibilità.

Nei casi in cui non siano specificamente regolamentati, l'assegnazione dei posti è indicata dall'U. T . C. , nel rispetto del predisposto progetto di composizione dei campi o all'allineamento delle file.

La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario.

I posti relativi alle concessioni alle singole persone verranno attribuiti secondo l'ordine progressivo partendo dalla prima fila in basso e procedendo da sinistra a destra prima di iniziare le seconde file con uguale criterio, a secondo delle varie tipologie funerarie in concessione (arre per cappelle ed edicole, tumulazioni, colombari, cellette ossario e cinerarie) con schema predisposto dall'Ufficio Tecnico, allegato ed aggiornato in caso di ristrutturazione delle singole tipologie.

Per le comunità ed Enti i posti relativi alle concessioni saranno assegnati secondo disponibilità in aree opportunamente identificate dall'Amministrazione e congruamente dimensionate, con deliberazione del Consiglio Comunale.

I campi per le tumulazioni di nuova creazione saranno delineati secondo un progetto architettonico integrato proposto dall'Assessorato all'Urbanistica di concerto con l'Ufficio Tecnico, nel rispetto sia del criterio estetico che della semplicità.

I monumenti relativi alle tumulazioni dovranno essere realizzati a scelta o secondo propria proposta conforme alle prescrizioni contenute agli artt. 36 e 37 del presente Regolamento.

Sui monumenti dovrà 'essere possibile l'applicazione di simbolo, secondo richiesta, oltre al cognome, nome età, mese e giorno della morte del defunto, nonché, a richiesta, di una breve scritta.

Potrà anche essere apposto un ritratto a smalto od in porcellana e relativa cornice del defunto, con tipologia e materiali indicati dal progetto architettonico generale.

Le tipologie dei monumenti regoleranno anche gli eventuali portafiori e lampade votive.

Data la natura monumentale non sarà concessa la coltivazione piante, aiuole ed arbusti, ad eccezione dei casi in cui il concessionario rifiuti il monumento, per i quali sarà predisposta una tipologia tombale semplificata con lapide ed aiuola.

Art . 47 – Pagamento della concessione – Cauzione –

Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:

- a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
- b) l'importo della spesa e dei diritti contrattuali.

È facoltà del Comune di richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa, a garanzia della regolare costruzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

La concessione è stabilita con deliberazione del consiglio Comunale, sulla base delle tariffe vigenti, per le aree destinate a cappelle gentilizie e tombe di famiglia e con apposito contratto di concessione in locazione per i posti di sepoltura a terra i loculi ed ossari.

Art . 47 bis –Adeguatamente tariffe concessioni cimiteriali

La tassa concessione cimiteriale viene adeguata annualmente in base all'indice medio Istat dell'anno precedente.

Art . 48 – Doveri dei concessionari –

La concessione è subordinata all'accettazione ed osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari.

Art . 49 – Decorrenza della concessione –

Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione della concessione.

Di norma, le concessioni per la stessa salma non sono rinnovabili ad eccezione dei seguenti casi:

- 1) collocata in doppio cassone o loculo, solo per il periodo che intercorre tra la prima concessione e la seconda;
- 2) scaduta la prima concessione a terra o nei loculi, i resti vengono collocati nelle cellette ossario, come da art. 70 del presente Regolamento, con la stipula di una nuova concessione per anni 20;
- 3) collocata in celletta cineraria, per anni 20;
- 4) abrogato;
- 5) è ammessa senza pagamento della concessione, ma con le sole spese previste dall'art. 65 del presente Regolamento, la collocazione di cassette ossario e cinerarie in tombe o loculi. La scadenza è legata alla tomba o al loculo accogliente.
- 6) Abrogato;
- 7) Per le concessioni scadute l'Ufficio Tributi – Servizi Cimiteriali potrà concedere ulteriore rinnovo quinquennale in funzione del programma di riesumazioni che l' U. T . C. redigerà annualmente.

Art . 50 – Scadenza della concessione –

La mancanza della richiesta di riconferma, dove è possibile da farsi altro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affliggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al Cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.

Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà al recupero di lapidi, monumenti, segni funerari, e li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.

Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

T I T O L O V I I I

CAPPELLE ED EDICOLE

Art . 51 – Concessione dell' area –

Le cappelle potranno essere costruite sulle aree di cui ai campi da destinarsi dal Consiglio Comunale a presentare delle domande.

All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in competente carta legale, per la concessione dell'area per la costruzione delle cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente.

A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti l'atto di concessione.

La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Art . 52 – Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori –

I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro sei mesi dalla data della concessione all'area.

La costruzione dell'opera dovrà iniziarsi entro i termini della validità dell'autorizzazione comunale e portata a termine entro un anno dalla data dell'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico.

Art . 53 – Modalità per la presentazione dei progetti –

Le domande per la costruzione di cappelle devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta in scala non inferiore a 1 : 50 .

I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori e dell'esecutore che dovrà depositare la propria firma in Comune prima dell'inizio dei lavori.

Il comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessario e nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, potrà richiedere disegni o fotografie del bozzetto per sottoporli alla Commissione Edilizia.

I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere dell'Ufficiale sanitario e sentita la Commissione Edilizia.

Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.

Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Comune.

Per le nuove aree destinate a cappelle nell'ambito della ristrutturazione dei Cimiteri, la tipologia delle cappelle sarà di tipo uniforme, con altezza massima pari a ml 400 fuori terra.

Art . 54 – Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori –

All'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi, e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

Art . 55 – Diritti di sepolcro –

Il diritto di sepolcro non può essere ceduto.

All'atto della concessione i concessionari dovranno indicare **il numero** e i nominativi delle salme degli eventi diritto, o delle ceneri o dei resti da tumulare nella cappella di famiglia.

Nel caso che il concessionario non specifichi detti nominativi, i posti disponibili saranno assegnati:

- 1) Al coniuge del titolare (o dei titolari qualora la concessione sia intestata a più persone);
- 2) Ai figli del titolare (o dei titolari), ai loro coniugi ed ai loro discendenti;
- 3) Ai genitori del titolare (o dei titolari);
- 4) Ai fratelli ed alle sorelle del titolare (o dei titolari) ai loro coniugi .

Nella tomba di famiglia potrà essere concessa, in via eccezionale e previa autorizzazione di chi al momento è titolare della tomba, la tumulazione della salma di persona estranea, dietro pagamento al Comune di una somma uguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali .

Art . 56 – Ossari, cinerari, colombari –

Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari.
Per questi ultimi si richiamano le norme di cui all'art. 65 del presente regolamento.

Art . 57 – Mancata utilizzazione dell'area –

Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall'art. 52, la concessione dell'area s'intende decaduta ed il Comune, a titolo del subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà l'intero importo versato per la concessione dell'area, **come da art. 47 lettera A)** .

Art . 58 - Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale –

Il deposito cauzionale previsto dall'art. 47 verrà rimborsato dopo il collaudo delle opere effettuato dal Medico Necroscopo e all'Ufficio Tecnico Comunale.

Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Art . 59 – Salme o resti provenienti da altri Comuni –

Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultano averne diritto secondo le norme di cui all'art. 55.

Art . 60 – Manutenzione delle opere –

I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli eventi diritto, hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro.

I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.

TITOLO IX

TOMBE INDIVIDUALI

Art. 61 – Norme per la cessione –

La concessione di spazi per tombe individuali in muratura sostituisce materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

La concessione ha la durata di anni 30 .

Sono applicabili, per la parte compatibile, le norme riguardanti i progetti per le cappelle di famiglia, di cui all'art. 51 e seguenti.

Art. 62 – Sovrapposizione in salme –

Nelle tombe individuali in muratura è ammessa la sovrapposizione di salme, nel limite massimo di due, previa collocazione di **cassoni** in cemento. Le salme devono essere racchiuse in cassa da legno.

Tanto le salme già sepolte, quanto per quelle in sovrapposizione si deve costruire apposita e separata nicchia o loculo in muratura, secondo le norme prescritte dall' art. 76 del regolamento di polizia mortuaria 10.09.1990 n. 285, e quelle che potranno essere impartite caso per caso degli Uffici competenti.

Per ciascuna sovrapposizione dovrà essere versato al Comune il corrispettivo previsto dalla tariffa allegata al presente regolamento.

La sovrapposizione comporta il rinnovo della concessione per la prima salma da regolarsi come previsto dall'art. 49 del presente Regolamento unificando la data di scadenza.

Pertanto il concessionario dovrà versare, all'atto del rinnovo, i corrispettivi per tutte le salme tumulate.

Le sovrapposizioni, fermo restando il limite di due, sono ammesse soltanto per :

- a) ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
- b) fratelli e sorelle consanguinee o **ricinosciuti**;
- c) coniuge.

É ammesso anche il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento delle sole spese di traslazione e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

Art. 63 – Termini per la costruzione del monumento –

La costruzione del monumento deve avvenire entro un anno dalla data della tumulazione della salma. In mancanza l'Amministrazione comunale disporrà la estumulazione della stessa e la sua inumazione in campo comune. Al concessionario od al successore **non** verrà restituito alcun corrispettivo versato per l'area.

Art. 64 – Manutenzione – Revoca – Decadenza –

Per quanto la revoca e la decadenza della concessione dell'area, la manutenzione ordinaria e straordinaria, si applicano per le tombe in muratura, le norme previste dagli articoli **57 e 60**.

TITOLO X

COLOMBARI

Art. 65 – Norme per la concessione –

La concessione dei colombari è regolata dalle norme di cui al precedente titolo IX .

Solo contestualmente alla richiesta di concessione per la immediata tumulazione di un defunto, è possibile la prenotazione del loculo successivo nella stessa fila, al congiunto (vedi precedente titolo IX) che ne faccia richiesta, previo pagamento della concessione completa.

Nei colombari è ammesso il collocamento di cassetine con i resti e con le ceneri di altre salme dietro pagamento delle sole spese di traslazione e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

L'utilizzo deve farsi cominciando dall' estremità inferiore sinistra di ciascun riquadro precedendo per continuità per file orizzontali.

Art. 66 – Lastre di chiusura ed ornamenti –

Le lastre di chiusura dei colombari saranno conformi alle prescrizioni che verranno date dall' Ufficio Comunale.

Alle lastre dei colombari potranno essere applicati ornamenti in marmo, bronzo od altro metallo, nonché portafiori e lampade votive, purché non sporgano dalle fasce di rivestimento. Sono ammessi i ritratti a smalto ed in porcellana.

Art. 67 – Caratteristica dei feretri –

Per la tumulazione nei colombari è prescritta la duplice cassa, una di lamina di zinco o di piombo e l'altra, esterna, di legno (vedi art. 30 del 10.09.1990 n. 285) .

Art. 68 – Diritto di sepoltura e durata della concessione –

Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.

La concessione ha la durata di anni 30.

Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune. È data facoltà agli eredi di rinnovare la concessione per metà periodo di tempo, dietro pagamento dell'ammontare dell'intera tariffa in vigore all'atto della scadenza.

TITOL O XI

OSSARI E CINERARI

Art. 69 – Ossario comune –

Le ossa che si rivengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art. 70 – Cellette – ossario –

le cellette – ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti di cadavere esumati da qualsiasi sepoltura.

Ogni cassetta deve, per norma, contenere i resti di una sola persona; il costo della stessa verrà addebitato al concessionario, in base al tariffario allegato, riguardante le cellette ossario.

Sulle lastre di chiusura delle cellette – ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono.

La concessione ha la durata di anni 20 dalla data della stipulazione della convenzione. Tale concessione non è rinnovabile.

Le cellette ossario sono tutte della stessa forma e di una sola classe.

Non è possibile la prenotazione e la scelta.

L'utilizzazione deve farsi cominciando dall'estremità inferiore sinistra di ciascun riquadro, procedendo in continuità per file orizzontali.

Art. 71 – Cellette – cinerarie –

Le cellette – cinerarie raccolgono, in apposite urne, le ceneri di cadavere cremato. L' urna cineraria deve portare all'esterno il cognome, il nome, la data di nascita e la data di morte del defunto.

La concessione ha la durata di anni 30 dalla data della stipulazione della concessione.

TITOLO XII

CREMAZIONE

Art. 72- Crematori – Cremazioni e trasporto salme per la cremazione

La cremazione di cui al titolo XIV del D. P. R. 10.09.1990 n. 285 è servizio pubblico gratuito al pari della inumazione in campo comune indicata all'art. 68 del predetto D. P. R. .

Il costo per le cremazioni di salme di persone non indicate all'art. 50 del citato D. P. R. n. 295 del 1990, eseguite dal Comune che è sprovvisto di apposita area, è rimborsato dal Comune per le persone che avevano in vita la residenza, all'ente gestore dell'impianto secondo una tariffa stabilita entro il 31 dicembre 1987 con decreto del Ministero dell'Interno, sentiti l'ANCI e la CISPEL.

Per la costruzione dei crematori e per le modalità da osservarsi per la cremazione si applicano le disposizioni contenute nell'art. 78 e seguenti del D. P. R. n. 285 del 10.09.1990 .

Il trasporto di un cadavere da un Comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle ceneri risultanti dalla cremazione al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto emesso dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 26 .

Art. 73 – Urna cineraria –

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere, devono essere raccolte in apposita urna cineraria, perfettamente chiusa.

L'urna deve portare all' esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 74 – Trasporto delle urne con le ceneri –

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso del defunto.

In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti dal Codice Civile e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da Notaio o da Pubblici Ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 04.01.1968 N. 15.

Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quelli della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermate da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato.

La dichiarazione di cui al paragrafo I ^ non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal Medico curante o dal Medico Necroscopo, con firma autentica dal coordinatore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre presentazione del Nulla Osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 76 – Verbale di consegna dell'urna con le ceneri –

La consegna dell' urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del T . U. delle leggi sanitarie 27.7.2934 n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed uno deve essere trasmesso all'Ufficio di stato civile.

Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato all'incaricato del servizio di custodia del Cimitero in cui vengono conservate le ceneri.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nel cimitero possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabilite e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione.

TITOLO XIII

AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE

Art. 77 – Autopsie –

Le autopsie anche se ordinate dall' Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicate al Sindaco da quest'ultimo al Medico Necroscopo dell' U. S. S. L. per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 2 .

Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

Art. 78 – Imbalsamazioni –

Per i trattamenti atti ad ottenere l'imbalsamazione di cadavere si richiamano le norme di cui agli artt. 46 e 47 del regolamento di Polizia Mortuaria con D. P. R. N. 285 del 10.09.1990.

TITOLO XIV

ESUMAZIONI ED ESTUMALIOZI

Art. 79 – Esumazioni –

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione o, se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza di concessione.

Le esumazioni ordinarie vengono ordinate dal sindaco e regolate dal custode.

Saranno fatte nelle ore in cui il sacro recinto è chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.

Qualora l'Ufficio Anagrafe dopo aver attivato tutti i propri mezzi, non riesca a contattare i parenti del defunto, perché non rintracciabili, inesistenti o disinteressati, procederanno su ordinanza del Sindaco.

Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, dietro ordine del Sindaco allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere sottoposti a cremazione, o dall' autorità giudiziaria per esigenze della giustizia.

Art. 79 bis – Esecuzioni salme non decomposte –

Dopo la scadenza della concessione e procedendo alla esumazione, qualora i resti della salma non siano completamente decomposti, i concessionari possono optare per:

- A) posa dei resti in campo comune per anni 5 senza pagamento della concessione. Il comune poserà il cordolo. Al concessionario compete la posa del cippo indicante le generalità del deceduto, che per uniformità verrà commissionato dal comune.
- B) Posa dei resti in campo comune per anni 10, con pagamento della concessione e possibilità di posa di monumento.

Art. 80 – Esumazioni straordinarie –

Salvo i casi ordinati dall' Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni della morte e che il Medico Necroscopo dichiari che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art . 81 – Salme esumate d’ ordine dell’Autorità giudiziaria –

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall’ Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala autoptica, con l’osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Medico Necroscopo dell’ U. S. S. L . e dall’incaricato del servizio di custodia del Cimitero.

Art . 82 – Divieto di apportare riduzioni e salme –

È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all’Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall’art. 410 del codice penale.

Art . 83 – Trasferimento di feretri in altra sede –

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell’anno, l’estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Medico Necroscopo constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il Medico Necroscopo constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previo idoneo rivestimento in zinco del feretro.

È ammessa inoltre, su istanza di parte, l’esumazione straordinaria da un posto a terra in altra sepoltura qualora la salma sia stata inumata in un campo provvisorio appositamente allestito dal Comune e vi sia carenza di loculi disponibili al momento della richiesta di seppellimento da parte dell’interessato.

Art . 84 – Raccolta delle ossa –

Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazioni o di estumulazioni, devono essere raccolte diligentemente e depositate nell’ossario comune a meno che coloro che fossero interessati non abbiano fatta domanda di raccoglierele nell’apposita cassetta e deporle nelle cellette – ossario di cui all’art. 70

Art . 85 – Personale che deve presenziare alle operazioni –

Alle esumazioni ed alle estumulazioni devono sempre assistere il Medico Necroscopo, il custode del cimitero e due testimoni.

Art . 86 – Verbale delle operazioni –

Per le operazioni di esumazione ed estumulazione si deve redigere processo verbale in duplice copia, delle quali una da consegnare all’Ufficio e l’altra da depositare presso l’incaricato del servizio di custodia del cimitero.

Art . 87 – Esumazioni ed estumulazione –

Per le esumazioni e le estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto di interessati privati, saranno richiesti i compensi per assistenza ed opere prestate dal personale, come stabilito dalla tariffa allegata al presente regolamento.

TITOLO XV

SERVIZI CIMITERIALI

Art. 88 – Pulizia del cimitero –

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del cimitero spettano al Sindaco.

Il Medico Necroscopo vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 89 – Organizzare del servizio cimiteriale –

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

- a) per la parte amministrativa l'Ufficio **Tributi**, sezione servizio funebre;
- b) per la parte sanitaria il Medico Necroscopo;
- c) per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzione, ecc.)
l' Ufficio Tecnico.

Art. 90 – Custode del cimitero –

Il custode del cimitero è alle dipendenze dell'Ufficio **U. T. C.** per quanto riguarda i servizi cimiteriali e quelli relativi ai funerali, e del Medico Necroscopo per quanto riguarda le norme igienico – sanitarie .

È fatto obbligo al custode ed al seppellitore di sottoporsi alla vaccinazione antitetanica.

Art. 91 – Compiti del Custode –

Il custode del cimitero è incaricato di assolvere i specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con il D.P.R. 10.09.1990 n. 285, nonché del presente Regolamento comunale.

Art. 92 – Tenuta dei documenti obbligatori –

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di se l'autorizzazione di cui all'art. 6; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare :

- 1) le inumazioni e le tumulazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 7, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc. .

I registri sopra indicati, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

Art. 93 – Obblighi del custode seppellitore –

Il custode del cimitero deve altresì:

- a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;
- b) esercitare durante l'orario di apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale, né a quella privata;

- c) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- d) segnalare all'Ufficio comunale eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
- e) curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero;
- f) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
- g) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc. ;
- h) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme.

Inoltre ha l'obbligo di:

- 1) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- 2) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc.) , dando se richiesto, assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;
- 3) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita urna, ponendola nella cella – ossario;
- 4) consegnare all'Ufficio Tecnico gli oggetti preziosi ed i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

TITOLO XVI

NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

Art. 94 – Orario di apertura del cimitero –

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Municipale ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.

Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 95 – Divieto d'ingresso –

È vietato l'ingresso:

- ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte;
- a chi porti con se cani od altri animali anche se tenuti al guinzaglio.

Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione e il **parcheggio** dei veicoli privati, ad eccezione di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 96 – Prescrizioni particolari –

È vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione dell' Ufficio Tecnico.

Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro alle lapidi.

L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre.

Art. 97 – Norme per i visitatori –

Nell'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.

È vietato:

- a) attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
- b) asportare materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone;
- c) recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, Ecc.;
- d) gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cesti, raccoglitori;
- e) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
- g) Fumare;
- h) l'ascolto di apparecchi HI – FI.
- i)

Art. 97 bis - Norme per l'accesso e le visite al cimitero

Le ditte fornitrici di monumenti funebri e/o oggetti di arte funebre, alla posa del monumento, DEVONO depositare il cordolo provvisorio, posato dal Comune, sul tumulo, nel preciso luogo di stoccaggio indicato sulla concessione che autorizza la posa del monumento. L'ammenda è quantificata in L. 500.000, aggiornata annualmente con percentuale dettata dall'indice ISTAT.

TITOLO XVII

CONTRAVVENZIONI

Art. 98 – Contravvenzioni –

I contravventori alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con l'ammenda stabilita dall'art. 358 del T. U. delle leggi sanitarie 27.07.1934 n. 1265 e successive modificazioni.

Art. 99 – Accertamento delle contravvenzioni –

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento, è soggetta a sanzione amministrative pecuniarie a norma degli artt. 398, 339, 340 e 358 del T. U. delle leggi sanitarie approvate con R.D. 27.07.1934 N. 1265 come modificate per effetto dell'art. 3 della legge 12.07.1934 N. 1265 come modificate per effetto dell'art. 3 della legge 12.07.1961 N. 603 e dagli artt. 32 e 113 della legge 24.11.1981 N. 689 .

TITOLO XVIII

REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

Art. 100 – professanti religioni diverse e comunità straniere –

I piani regolatori cimiteriali possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

Alle comunità straniere che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco in concessione un'area adeguata nel Cimitero.

TITOLO XIX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 101 – Regolamento di Polizia Mortuaria –

a) Il Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21.10.1975 n. 803, come modificato dal D.P.R. 25.09.1981 n. 627, è abrogato.

b) È abrogato altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni contenute nel Regolamento.

c) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel R. D. L. 9.12.1927 n. 833, concernenti la polizia mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra natura, resta fermo il regolamento approvato con D.M. dei LL. PP. IN DATA 15.12.1927 pubblicato sulla G. U. n. 48 del 27.02.1928.

Art. 102– Entrata in vigore del Regolamento –

Il presente Regolamento entra in vigore subito dopo le approvazioni e le pubblicazioni prescritte per legge.

Per quanto previsto dallo stesso, si richiamano le disposizioni del REGOLAMENTO NAZIONALE DI POLIZIA MORTUARIA approvato con D. P. R. 10.09.1990 N. 285.